Mostra rif. normativi

Legislatura 17ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 132 del 17/02/2015

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015

132ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

La relatrice PARENTE (*PD*) illustra una bozza di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, in cui ha inteso raccogliere le considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto delle ragioni che per il suo Gruppo motivano la presentazione di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) illustra una proposta di parere contrario, a prima firma della senatrice Bencini, il cui testo è pubblicato in allegato.

La senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) dà ragione della bozza di parere contrario da lei presentata e pubblicata in allegato.

Anche il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) presenta una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto della seduta), che dà corpo alle forti critiche allo schema di decreto da lui già espresse in discussione generale.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) sottopone alla relatrice l'opportunità di inserire nella bozza di parere, tra le osservazioni riguardanti l'articolo 17 dello schema di decreto, un invito al Governo a riconfermare il diritto del lavoratore a scegliere l'agenzia a cui appoggiarsi, diritto che non è invece evidenziato nell'intesa sullo schema approvata il 12 febbraio scorso dalla Conferenza Stato-regioni.

La relatrice PARENTE (*PD*) ritiene tale riferimento ridondante, giudicandone superfluo l'inserimento.

Il presidente SACCONI osserva che l'intesa conseguita in sede di Conferenza Stato-regioni è atto diverso dal parere che la Commissione oggi è chiamata ad esprimere sullo schema di decreto, il cui testo peraltro prevede tale libertà di scelta del lavoratore.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori ICHINO (*SCpI*) e MUSSINI (*Misto-MovX*) e la relatrice PARENTE (*PD*), il senatore LEPRI (*PD*) osserva che l'integrazione suggerita dal senatore Ichino risulterebbe più ampia di quella dello schema di decreto proposto dal Governo, suggerendo, in via di mediazione, che semmai nella proposta di parere si inserisca una formulazione che riprenda la lettera dell'articolo 17 dello schema medesimo.

Anche il presidente SACCONI è dell'opinione che semmai si potrebbe inserire nella osservazione proposta dalla relatrice con riferimento all'articolo 17, comma 2, una raccomandazione al Governo a confermare l'impianto disposto dallo schema di decreto.

I senatori MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) e PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) sollecitano la rappresentante del Governo ad un chiarimento sul punto.

La sottosegretaria BELLANOVA, premesso pieno rispetto dell'autonomia del Parlamento, osserva che l'interlocutore della Commissione è il Governo e che il testo dello schema sottoposto alle Commissioni parlamentari per il parere è quello approvato dal Consiglio dei ministri.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) contesta che i parlamentari possano proporre modifiche alla bozza di parere già illustrata dalla relatrice.

Il presidente SACCONI osserva che, al contrario, la possibilità di suggerire modifiche è consentita a tutti i commissari, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza; ove esse non vengano accolte dal relatore e il proponente insista, fa parte della normale dialettica parlamentare che esse vengano poste in votazione e conseguentemente approvate o respinte dalla Commissione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) protesta vivacemente, lamentando che la eventuale modifica alla bozza di parere inizialmente illustrata dalla relatrice sia stata enunciata in modo non sufficientemente chiaro a consentirne un adeguato apprezzamento da parte dei commissari.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) suggerisce allo scopo una breve sospensione. dei lavori.

Il presidente SACCONI, anche in considerazione dell'opportunità di esprimere il parere nella seduta odierna, apprezzate le circostanze, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi

ai voti la proposta di parere già illustrata dalla relatrice Parente, che è approvata a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso il voto sulle proposte alternative di segno contrario.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che esso è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri da 1) a 5), e comma 4, lettera *p*) della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

valutato che esso introduce nuovi strumenti di sostegno al reddito, riformando la disciplina degli ammortizzatori sociali con l'introduzione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'assegno di disoccupazione (ASDI);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento all'articolo 1, si ritiene opportuno che il Governo, onde evitare penalizzazioni, inserisca una norma che armonizzi la coesistenza tra il nuovo regime NASpI e la fase transitoria dell'indennità di mobilità, regolamentata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92. Infatti, in base a tale fase transitoria, l'indennità di mobilità per gli anni 2015 e 2016 verrà corrisposta con durate decrescenti, ma comunque sempre superiori alle durate dell'ASpI, fino ad uniformarsi ad essa nel 2017. Con il passaggio da ASpI a NASpI - che fino a tutto il 2016 avrà durate massime di 24 mesi - molti dei lavoratori ai quali spetterebbe l'indennità di mobilità (quelli con età inferiore ai 50 anni) si troverebbero ad avere trattamenti di durata inferiore a quelle della NASpI.

Quanto all'articolo 5, comma 1, si invita il Governo a innalzare da 78 a 104 settimane la durata massima di fruizione della NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 3, in materia di condizionalità è necessario che sia una norma legislativa a fissare almeno i principi generali collegando il trattamento di disoccupazione all'adempimento della persona interessata degli obblighi conseguenti, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal contratto di ricollocazione di cui all'articolo 17.

Con riferimento all'articolo 12, comma 2, in merito alle esclusioni dal computo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni individuate dal precedente comma 1, si invita il Governo a specificare se, in tale fattispecie di esclusione, la quota di anzianità contributiva relativa all'accredito figurativo in oggetto determini una quota di trattamento pensionistico calcolata con riferimento alla suddetta retribuzione pensionabile media.

In merito all'articolo 14, si suggerisce al Governo di chiarire i termini di applicazione dell'attuale norma, che, fino al 31 dicembre 2015, riconosce l'ASpI anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Riguardo all'articolo 15, si nota che la nuova indennità (DIS-COLL) sostituisce, per il solo anno 2015, l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione per i soggetti in esame e che quest'ultima resta ferma per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2013. Sull'indicazione di tale termine, si chiede al Governo di specificare se il riferimento temporale è al 2013 o al 2014. Sarebbe opportuno inoltre un chiarimento dell'ambito di applicazione della suddetta disposizione relativamente al settore pubblico.

In merito all'articolo 16, che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI), si ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, in caso di perdita del beneficio, la decadenza comporti l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti.

Sempre con riferimento all'articolo 16, si invita altresì il Governo ad investire più risorse sull'ASDI, in modo da rendere strutturale tale istituto, una volta terminata la fase sperimentale.

Con riguardo all'articolo 17, comma 2, che prevede un *voucher* di ricollocazione per i lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, si segnala al Governo l'esigenza di valutare l'opportunità di estendere la platea dei destinatari prevista dal decreto a tutte le lavoratrici e i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e soggettivo o che aderiscono all'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in materia di contratto a "tutele crescenti" (Atto Governo n. 134), nonché la possibilità di prevedere forme di coinvolgimento, anche economico-integrative, del datore di lavoro che ha licenziato.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, fermo restando il principio del riconoscimento all'Agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata della remunerazione sulla base dei risultati ottenuti, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di riconoscere all'Agenzia accreditata anche una quota fissa minima per le attività svolte "a processo". In riferimento alla legge n.183 del 2014, articolo 1, comma 4, lettere c) ed e), si ritiene che, analogamente a quanto previsto per i servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, anche il contratto di ricollocazione rientri tra le competenze dell'Agenzia nazionale.

A proposito del contratto di ricollocazione, si evidenzia infine che la piena operatività dello stesso è subordinata all'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi dell'articolo 1, commi 3 e 4 della citata legge n. 183 del 2014, finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Si sollecita quindi il Governo a provvedere quanto prima all'adozione dei suddetti decreti legislativi, tenendo conto del nuovo assetto costituzionale disegnato dall'Atto Camera n. 2613-A, che, in modifica dell'articolo 117 della Costituzione, prevede l'eliminazione della legislazione concorrente, e, nella seconda lettura alla Camera dei deputati, l'attribuzione esclusiva allo Stato delle competenze in materia di politiche attive del lavoro. Conseguentemente, con riferimento all'articolo 17, comma 3, si invita il Governo a intervenire sulla prevalenza del regime di autorizzazione nazionale per le politiche attive, confermando l'attuale regime di accreditamento su base regionale per le attività di formazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, PUGLIA E PAGLINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11ª Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (AG 135)

premesso che:

lo schema di decreto in esame deve necessariamente essere inserito nel contesto più generale della legislazione sul lavoro degli ultimi anni, in particolare nel disegno complessivo delineato dai provvedimenti che hanno costituito il cosiddetto *Jobs Act*;

il risultato che si delinea, in attesa dell'emanazione degli ulteriori decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, è la costruzione (nonostante affermazioni di principio come, da ultimo, l'articolo 1, comma 7, lettera *b)* della citata legge delega, peraltro già normativamente stabilita dall'articolo 1, comma 01 del decreto legislativo n. 368 del 2001) di un mercato del lavoro caratterizzato da una netta prevalenza di contratti a tempo determinato, singolarmente di durata sempre più breve ma con ampie possibilità di essere reiterati abbinati, in virtù della nuova disciplina sui licenziamenti in via di introduzione sotto il nome fittizio di "contratto a tutele crescenti", ad una maggiore flessibilità in uscita del contratto a tempo indeterminato;

a tutto ciò, anche alla luce del contenuto del presente schema di decreto, fa da contraltare la previsione di istituzione di strumenti di sostegno al reddito che non appaiono adeguati a garantire il lavoratore nei periodi di disoccupazione involontaria;

la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) secondo quanto stabilito dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame, sostituisce, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che a loro volta avevano sostituito rispettivamente l'indennità di disoccupazione e l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti;

il nuovo strumento tuttavia non sembra avere gli stessi vantaggi degli strumenti di sostegno del reddito che va a sostituire in termini di prorogabilità ed applicabilità a specifici settori in grave sofferenza;

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che la NASpI "è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione" che diventa il primo giorno del quarto mese di fruizione"per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016";

la percentuale di riduzione, apparentemente esigua, risulta in realtà gravemente penalizzante. Per il reddito preso a base e che dovrà essere rivalutato ogni anno sulla base degli indici Istat del costo della vita, (1195 euro), l'indennità lorda sarà inizialmente di 896,35 euro per arrivare, nel caso di utilizzo di tutte le 78 settimane di copertura, ad un'indennità lorda di 567,55 euro che rappresenta il 47,49 per cento del reddito di cui si godeva al momento della perdita del lavoro. Se si prende ad esame un reddito di 1500 euro lordi (*range* nel quale rientra la stragrande maggioranza dei lavoratori) l'indennità lorda sarà inizialmente 972,5 euro per arrivare, sempre nel caso di utilizzo di tutte le 78 settimane, ad un'indennità lorda di 615,84 euro che rappresenta il 41,06 per cento del reddito di cui si godeva al momento della perdita del lavoro. Ambedue le cifre citate sono al di sotto della soglia di povertà;

tale riduzione appare dunque illogica, punitiva ed ingiustificata quasi che la permanenza nella condizione di disoccupazione sia imputabile alla volontà del lavoratore. E' infatti col permanere dello stato di disoccupazione che si andranno progressivamente ad erodere gli eventuali risparmi a cui può fare ricorso il lavoratore che abbia perso il lavoro e dunque sarà proprio nel momento di maggiore necessità che quello stesso lavoratore si vedrà ridurre l'effettivo importo del beneficio in maniera inversamente proporzionale all'aumentare delle necessità;

la disposizione in questione dovrebbe essere cancellata se non addirittura invertita prevedendo un incremento anzichè una riduzione. L'obiezione in base alla quale una simile modifica finirebbe per disincentivare il lavoratore a ricercare un'occupazione è facilmente contraddetta tenendo conto della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), che condiziona l'erogazione della NASpI "alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti". Al fine di rendere realmente efficace tale meccanismo di condizionalità sarebbe tuttavia necessario dare piena e rapida attuazione alle apposite disposizioni di delega di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 sui servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro, destinando a tal fine consistenti ed adeguati investimenti in capitali e risorse umane;

va inoltre segnalato come, rispetto alla prima versione dello schema di decreto pubblicata, sia stata cancellata la previsione, di cui all'articolo 12, del periodo transitorio per il 2015 per quanto riguarda la contribuzione figurativa che invece viene sin da subito rapportata entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso;

appare opportuno l'inserimento di una specifica disposizione volta a consentire al lavoratore la possibilità di integrare, mediante versamenti volontari la contribuzione figurativa fino al raggiungimento di un monte contributivo pari a quello che sarebbe spettato in mancanza del riproporzionamento di cui al comma 1 del citato articolo 12;

la nuova disciplina appare svantaggiosa per i lavoratori stagionali che non potranno più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, in quanto percepiranno l'indennità per la metà dei mesi lavorati. In pratica chi riusciva a lavorare 6 mesi all'anno, poteva coprire gli altri 6 mesi dell'anno con il sussidio. Dal 1° maggio invece, i lavoratori stagionali, percepiranno la metà dei mesi lavorati (quindi solo per 3 mesi). Il danno economico, per le famiglie che lavorano in posti dove c'è solo lavoro stagionale, sarà enorme. Questa situazione comporterà l'impoverimento dei paesi che vivono di turismo;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 3) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recava quale criterio di esercizio della delega l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con

estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

al contrario, l'articolo 15 dello schema di decreto in esame reca le disposizioni per l'istituzione, seppure per un periodo stabilito, di una specifica indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS- COLL);

il comma 7 del citato articolo 15 stabilisce che per i periodi di fruizione della DIS- COLL non sono riconosciuti contributi figurativi, disposizione che contribuisce in maniera grave a rendere ancor più frammentaria la posizione previdenziale del lavoratore su cui già grava peraltro l'intero onere contributivo;

anche in tal caso appare opportuno precisare esplicitamente, mediante l'inserimento di una specifica disposizione, che per i percettori di DIS-COLL è prevista la possibilità di integrare il proprio monte contributivo attraverso versamenti volontari;

considerato infine che:

la NASpI durerà al massimo la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni, con un tetto di due anni fino al 2016 e solo 18 mesi a partire dal 2017;

la DIS-COLL è riconosciuta al massimo per sei mesi, nella speranza forse, anche se si fatica a comprendere fondata su quali basi, che il rapporto oltre l'anno di lavoro si configuri come un contratto di lavoro subordinato e non come una semplice collaborazione;

entrambi i termini appaiono troppo brevi e dunque è necessaria una loro estensione;

anche l'ulteriore strumento previsto all'articolo 16 dello schema di decreto in esame, l'assegno di disoccupazione (ASDI), presenta una serie di problematicità:

· il fatto di essere previsto, in via sperimentale, per il solo anno 2015 e di essere destinato ai soli percettori di NASpI (comma 1);

· una durata massima di soli sei mesi ed un importo pari al 75 per cento dell'ultima NASpI percepita (comma 2);

· uno stanziamento di risorse dedicate che, pur aumentato rispetto alla prima stesura pubblicata, appare ancora insufficiente e di cui, peraltro, non appare chiara la copertura (comma 7);

rilevato che:

i provvedimenti finora illustrati non appaiono idonei ad incidere in maniera significativa sulle fasce di disoccupazione strutturale;

permane la necessità di porre in essere strumenti più generali di sostegno al reddito dei lavoratori accanto ai provvedimenti per il sostegno in caso di perdita involontaria dell'occupazione;

questi ultimi infatti non colgono da soli l'effettivo bisogno di un radicale mutamento di tendenza nelle prospettive di *welfare* del nostro paese, ancor più, viste alla luce dell'attuale congiuntura economica;

è necessario prendere coscienza che, con la detta congiuntura nonchè il persistente stato di crisi finanziaria, risulterà come peraltro già risulta, estremamente complicato creare lavoro stabile e garantito per tutti;

la conseguenza di tutto ciò è una progressiva ed irreversibile esclusione di sempre più ampi strati della popolazione dal tessuto sociale e dunque un depauperamento generale della società, una perdita progressiva di inclusione e di comunità il cui contraltare è un aumento del rischio sociale, della violenza, dell'insicurezza sociale, fonti di rabbia ed arroccamento individuale di alcuni privilegiati sulle proprie posizioni acquisite;

è necessario operare una semplificazione del *welfare* al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

il pur ragionevole intento di estendere la vigente ASpI e migliorarla non assicura il radicale mutamento di tendenza;

ogni cittadino deve poter contare su un reddito di cittadinanza indispensabile per vivere dignitosamente, collegato alle politiche attive del lavoro, alla formazione costante del cittadino, che garantisca l'inserimento nel mondo del lavoro del cittadino nel rispetto dei principi della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, della Costituzione e della Risoluzione del Parlamento

europeo del 20 ottobre 2010;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI BENCINI E MUSSINI
SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11ª Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (A.G. n. 135);

considerato che:

il contratto di ricollocazione si configura come una prestazione puramente accessoria; perde, in altri termini, il carattere di politica di inserimento lavorativo e di attivazione in quanto si risolve nella somministrazione di un *voucher*;

il contratto di ricollocazione non dovrebbe essere limitato ai soli casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di licenziamento collettivo ma dovrebbe trovare applicazione generale in caso di licenziamento illegittimo;

si rende, invece, necessaria una forma generalizzata di politica attiva che rappresenti un vero contatto tra il centro per l'impiego e il lavoratore licenziato nonché l'introduzione di una partecipazione dell'impresa, nella ricollocazione del lavoratore, che licenzia arbitrariamente;

deve essere valutata l'opportunità di riconoscere l'indennità di disoccupazione anche ai lavoratori che aderiscono alla conciliazione prevista nello schema di decreto recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (articolo 6);

il nuovo sistema delle penalizzazioni, per quanto riguarda la determinazione della misura della prestazione (NASpI), sembra rispondere all'esigenza di incentivare comportamenti attivi nel periodo di disoccupazione in quanto fa in modo che la NASpI, rispetto alla precedente, subisca un'inferiore decurtazione in presenza di ridotte mensilità di fruizione, e una più gravosa in presenza di elevate mensilità di fruizione;

bisognerebbe, dunque, innalzare la soglia dei 18 mesi, prevista nel decreto in commento per gli eventi di disoccupazione verificatosi a partire dal 2017, anno in cui verrà definitivamente cancellata l'indennità di mobilità e gli ammortizzatori in deroga: tali trattamenti scompariranno e, pertanto, tale durata massima è penalizzante rispetto al precedente regime;

si ritiene dunque lo schema di decreto in esame lontano dal fine dichiarato e si auspica invece un percorso maggiormente condiviso tra le tutte le parti sociali coinvolte;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE MUNERATO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11ª Commissione del Senato,

esaminato lo schema di decreto **legislativo in materia di ammortizzatori sociali (Atto Governo n. 135), che consta di 18 articoli, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri da 1 a 5, della legge n. 183 del 2014;**

preso atto del contenuto dello schema, che prevede l'entrata in vigore del nuovo ammortizzatore sociale, cosiddetto NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), in

sostituzione delle vigenti ASpI e mini-ASpI, della DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori) e dell'ASDI (Assegno di Disoccupazione) in luogo della vigente indennità di disoccupazione;

ritenuti tutti questi nuovi acronimi più *catchword* elettorali che effettive e concrete rivoluzioni delle forme di sostegno al reddito, salvo prevedere una *reformatio in peius*;

valutato in particolare l'articolo 4 del provvedimento in materia di calcolo e misura della NASpI, ai sensi del quale l'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 ed è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione;

considerato, poi, che l'articolo 5 prevede che la NASpI venga corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni;

constatato, dunque, che tali disposizioni confermano i timori denunciati dalla Lega Nord in sede di approvazione della legge delega, ovvero che i nuovi trattamenti offrono prestazioni al ribasso rispetto a quelli previgenti e non sono adeguatamente rapportati al costo della vita;

tenuto conto che l'introduzione nel nostro ordinamento della DIS-COLL si applica ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, mantenendo l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione per gli eventi verificatisi entro il 2013 e non chiarendo quale copertura si preveda per i casi di disoccupazione relativi al 2014;

preso atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 il sostegno economico dell'ASDI non potrà essere erogato qualora fossero esaurite le risorse del Fondo *ad hoc* e che in virtù del successivo comma 7, il beneficio è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico delle domande e, nell'ipotesi di insufficienza delle risorse, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande;

ricordato che già in sede di esame della legge di stabilità del 2015 tutte le forze politiche hanno denunciato insufficienza degli stanziamenti ivi previsti per i nuovi ammortizzatori, pari a 2,2 miliardi di euro per gli anni 2015 e 2016 e 2 miliardi di euro a partire dal 2017;

ricordato, infatti, che - secondo i dati Inps - il costo degli ammortizzatori sociali nel 2013 è stato di 7,5 miliardi di euro;

esprime

parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO E URAS

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 135

La Commissione Lavoro, in sede di discussione dell'AG n. 135, "Schema di decreto legislativo Ammortizzatori sociali e ricollocazione dei lavoratori disoccupati",

premesso che:

con il presente schema di decreto legislativo il Governo intende intervenire sugli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, mentre gli «strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» (Cassa integrazioni guadagni e contratti di solidarietà) saranno oggetto di un apposito decreto legislativo in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della stessa legge n. 183 del 2014;

lo schema di decreto legislativo sostituisce le due tipologie di trattamento di disoccupazione - l'ASpI e la mini-ASpI - con la nuova prestazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), istituita a decorrere dal 1° maggio 2015;

la nuova prestazione, come peraltro ogni prestazione di disoccupazione, ha l'obiettivo di garantire la tutela del reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che siano disoccupati

involontari;

la tutela e la sicurezza del reddito sarebbe dunque garantita dal sistema di assicurazione contro la disoccupazione che, a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo in materia, amplia la platea dei possibili beneficiari attraverso la riduzione dei requisiti contributivi;

si attribuisce un'indennità mensile di disoccupazione (NASpI) ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, compresi i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico e con esclusione dei lavoratori della pubblica amministrazione e degli operai agricoli; si prevede in via sperimentale, per il solo anno 2015, un'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS.COLL); si istituisce, in via sperimentale per il solo anno 2015, l'assegno di disoccupazione (ASDI) come sostegno al reddito per coloro che avendo fruito della NASpI, si ritrovano in stato di bisogno;

il primo presupposto per l'ottenimento della nuova prestazione di disoccupazione è la condizione di disoccupazione involontaria: non possono, pertanto, essere destinatari del beneficio i lavoratori che siano privi di una occupazione a seguito di un loro atto volontario, ossia la presentazione delle dimissioni oppure la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

per usufruire della prestazione, non è tuttavia sufficiente avere perso il lavoro per cause indipendenti dal lavoratore, ma è necessario che il lavoratore acquisisca lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

l'acquisizione dello stato di disoccupazione è subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla ricerca di una occupazione «secondo modalità definite con i servizi competenti»;

la tutela dell'occupazione dovrebbe essere garantita dai servizi per l'impiego e dalle politiche del lavoro che hanno il compito di supportare i lavoratori e favorire il loro ritorno nel mercato del lavoro, riducendo i periodi di disoccupazione e cercando di realizzare l'obiettivo di garantire ai lavoratori una continuità di occupazione: il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive è anch'essa materia delegata al Governo dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 183 del 2014, non ancora esercitata;

nel delegare il Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi in materia di ammortizzatori sociali», la legge n. 183 del 2014 individua come obiettivo generale la definizione di «tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori» con riferimento al sostegno al reddito in caso di disoccupazione;

benché la rubrica della legge individui tra le materie oggetto di delega la «riforma degli ammortizzatori sociali», più modestamente, l'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 183 del 2014 con riferimento agli strumenti di sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria individua come criteri e obiettivi la «rimodulazionedell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazionedella disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi»;

considerato che:

la riforma degli ammortizzatori sociali, strettamente connessa all'aggravarsi della disoccupazione ed ad un più diffuso ricorso a tipologie di lavoro precario e discontinuo, invece di perseguire l'obiettivo prioritario di uniformare, estendere, e facilitare gli strumenti di tutela del reddito sia in caso di sospensione del rapporto di lavoro che in caso di disoccupazione a tutte le categorie di lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e da qualunque requisito di anzianità assicurativa e contributiva, si rivolge unicamente a chi ha perso il lavoro subordinato senza un'estensione che prenda atto di quali sono le tipologie di lavoro che affliggono il precariato;

l'estensione del campo di applicazione dell'ASPI solo ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non è un intervento universalistico, come dichiara la premessa alla delega, poiché esclude tutte le tipologie di lavoro precarie, parasubordinate o falsamente autonome, che non hanno alcuna copertura né sostitutiva né integrativa; inoltre la copertura parziale quanto a tipologie di contratti o per altri requisiti sarebbe in contrasto con principi costituzionali, in particolare con quanto deriva dal combinato disposto degli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione;

in caso disoccupazione involontaria, è previsto che si possa ricorrere alla NASpI, estendendo lo

strumento, in via sperimentale, ai soli collaboratori coordinati e continuativi, incrementando la durata massima della prestazione, e legandola all'anzianità contributiva. Riguardo a quest'ultimo aspetto, cioè alla volontà di introdurre dei massimali per le prestazioni in funzione della contribuzione figurativa, vuol dire limitare le erogazioni a tutti quei lavoratori per i quali non siano stati versati dei contributi sociali effettivi, ma solo figurativi, circostanza che si verifica in caso di interruzione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a determinate fattispecie quali cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, ma anche disoccupazione e mobilità;

l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, dichiaratamente orientata al superamento di un *welfare* di tipo risarcitorio, rappresenta piuttosto un serio quanto pericoloso ostacolo a qualsiasi opportunità di ripresa aziendale oltre a lasciare privi di protezione economica i lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali, oltre a comportare il rischio di privare il sistema industriale di strumenti in grado di gestire, in caso di cessazione dell'attività, le diverse crisi occupazionali. Di contro, l'attuale contesto di ristrutturazione industriale del Paese, caratterizzato, peraltro, da continui processi di acquisizione di aziende da parte di multinazionali straniere, richiederebbe la messa in campo di adeguati strumenti di sostegno al reddito per i sempre più numerosi lavoratori coinvolti nelle crisi, consentendo l'utilizzo dello strumento della cassa integrazione straordinaria nel caso di concreta prospettiva di ripresa delle attività produttive, strumento utile anche a contrastare attività speculative;

ritenuto che:

tale schema di decreto legislativo non sembra prefigurare una vera "riforma degli ammortizzatori sociali", ma una sistematizzazione, in alcuni casi al ribasso, della precedente legge n. 92 del 2012;

il provvedimento non presenta un'estensione tale da superare i limiti della vecchia mini-ASpI, tant'é che per i lavoratori stagionali il nuovo meccanismo risulta penalizzante;

sebbene sia stato introdotto il calcolo settimanale o in alternativa in giornate ai fini dell'accesso al NASpI, il computo dei periodi di fruizione continua a fare riferimento alle settimane lavorative;

il contratto di collocazione si configura come una prestazione puramente accessoria; perde quindi il carattere di politica d'inserimento lavorativo e di attivazione, risolvendosi nella somministrazione di un *voucher*;

per quanto concerne la "contribuzione figurativa", l'aver fissato un limite per la NASpI oltre il quale non viene riconosciuta e averla esclusa per la DIS-COLL e l'ASDI, rappresenta una pesante penalizzazione per il futuro previdenziale dei lavoratori con un sistema totalmente contributivo in cui gli eventi di disoccupazione sono ricorrenti;

l'aver stabilito (articolo 4, comma 3) che già dopo 3 mesi di fruizione si introduca una penalizzazione mensile del 3 per cento non tiene conto delle reali e attuali disagiate condizioni sociali e di occupazione e ciò tanto più vista la conferma del permanere di tali circostanze per altri due anni, quale quella emersa dalla previsione dai dati di programmazione del Governo;

con riferimento alla durata della prestazione (articolo 5) si evidenzia che il non aver tenuto conto nel calcolo per la definizione della durata dell'intervento l'età anagrafica del soggetto significa esporre a maggior rischio sociale persone con maggiori difficoltà di ricollocazione;

sulla contribuzione figurativa (articolo 12, comma 1) è la prima volta che viene fissato un tetto alla contribuzione in capo all'INPS. Il riferimento deve essere invece l'intera retribuzione, in quanto ai lavoratori la cui pensione è soggetta al regime di calcolo contributivo, ne consegue un abbassamento del montante sul quale calcolare l'ammontare della prestazione pensionistica e di seguito una perdita economica;

l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, DIS-COLL, va equiparata a quella dei lavoratori subordinati, al fine di ridurre le notevoli differenze a scapito di questi lavoratori, sia nei requisiti che nella durata;

per l'ASDI (art. 6, comma 3) il riferirsi alla quota dell'assegno sociale, pari a 447,61 euro mensili, circa 5.800 annui, significa scegliere di rimanere al di sotto del livello della soglia di povertà relativa, dati ISTAT, che per il 2014 è pari a 7.200 euro. Tale livello, definito anno per anno, deve pertanto rappresentare il termine di riferimento;

in merito alla copertura finanziaria, dato che gli oneri complessivi del provvedimento sono stati individuati tramite un "tetto di spesa" e non come "previsione di spesa" - considerata la natura di diritti soggettivi dei benefici attribuiti - si ritiene che il presente schema di decreto avrebbe

dovuto essere corredato da idonea clausola di salvaguardia, ritenendo del tutto inadeguata la motivazione addotta dalla Ragioneria dello Stato secondo cui "le valutazioni finanziarie risultano caratterizzate da adeguati elementi di prudenzialità";

considerato inoltre che:

questa riforma, che interviene dopo che il contratto a termine è stato totalmente liberalizzato e che di fatto sarà l'unica forma di contratto di lavoro prevalente, avrebbe dovuto perseguire l'obiettivo prioritario di estendere, uniformare e facilitare gli ammortizzatori sociali, dato che è prevedibile un aggravamento della disoccupazione;

gli interventi previsti da questa delega, peraltro insufficienti, confermano invece la ripartizione tradizionale e si rivolgono unicamente ai subordinati e a chi ha perso il lavoro subordinato;

una tutela davvero universale - visto l'attuale stato di disoccupazione e di concentrazione delle situazioni di maggior precarietà e sfruttamento non solo nel lavoro subordinato, ma anche nel lavoro "falso autonomo", delle partite Iva a committente unico o comunque con redditi insufficienti - dovrebbe rivolgersi all'intero mondo del lavoro, subordinato, parasubordinato e autonomo;

una vera riforma degli ammortizzatori sociali deve prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione, che tale sussidio debba estendersi a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e che il sussidio si applichi a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa;

al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, si propone di istituire il reddito minimo garantito per tutti coloro che a qualsiasi titolo restano senza reddito, per contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza e per dare coerenza a tutte le prestazioni erogate

esprime parere contrario.